



DM 117/2023

<p>Soggetti ammissibili (Articolo 4)</p> <p>Attuatori</p>	<p>Sono soggetti attuatori le Università statali e non statali legalmente riconosciute, incluse le università telematiche, e agli Istituti universitari a ordinamento speciale</p> <p>I soggetti attuatori individuano imprese partner dei percorsi di dottorato innovativi, disponibili a cofinanziare al 50 per cento le borse di dottorato al fine di soddisfare i propri fabbisogni di ricerca e innovazione.</p> <p>DEFINIZIONE DI IMPRESA (art. 1 – Definizione n. 19) “(…) la nozione di impresa abbraccia qualsiasi ente che esercita un’attività economica, a prescindere dal suo stato giuridico e dalle sue modalità di finanziamento. La qualificazione di un determinato ente come impresa dipende pertanto interamente dalla natura delle sue attività”. Ai fini del presente decreto possono essere considerati altresì, a titolo esemplificativo, i soggetti quali le Aziende sanitarie locali, le Società consortili di tipo S.C.A.R.L., le aggregazioni di soggetti pubblici e privati dotate di autonoma personalità giuridica (ad es., “Ecosistemi dell’innovazione”, “Partenariati estesi”, “Centri Nazionali” e “Cluster tecnologici nazionali”), le reti di impresa, le associazioni di imprese e gli ordini professionali, con riserva di verifica – ove necessario – della sussistenza di tale qualificazione”.</p> <p>(Si veda: paragrafo 2 “Nozione di impresa e attività economica” della comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all’art. 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea)</p>
<p>Dotazione finanziaria (Art. 3)</p> <p>Riparto delle risorse (Art. 5)</p> <p>Spese ammissibili (art. 8)</p>	<p>L’importo del cofinanziamento, pari a euro 30.000,00, è assegnato all’Università in attuazione della Missione 4, componente 2 “Dalla Ricerca all’Impresa” – “Investimento 3.3: Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l’assunzione dei ricercatori dalle imprese”.</p> <p><i>E inoltre (ART. 3, COMMA 4 + Tabella A – Centro Nord)</i></p> <p>La dotazione assegnata all’Università degli Studi di Brescia pari a euro 2.640.000,00 è destinata al cofinanziamento al 50 per cento (per un importo pari a € 30.000,00) di n. 88 borse di dottorato, per la frequenza di percorsi di dottorato di durata triennale a partire dall’Anno Accademico (A.A.) 2023/2024.</p> <p>Ai fini del DM 117/23, il costo unitario per una borsa di dottorato ammonta a euro 60.000,00 per l’intero triennio, di cui 30.000,00 a carico dell’impresa.</p>
<p>Criteri di ammissibilità e valutazione (Art. 7)</p>	<p>Nell’ambito della propria autonomia e mediante uno o più bandi l’Università individua per quali Corsi di dottorato attivare le borse di dottorato nell’ambito dei temi vincolati di cui al DM 117/23, sulla base di una valutazione di coerenza effettuata dal competente organo di Ateneo e quali imprese intendono partecipare al cofinanziamento al 50% delle borse di dottorato.</p> <p>In fase di accreditamento dei corsi di dottorato l’Università comunica le imprese partner che intendono cofinanziare le borse di dottorato</p> <p>I progetti di ricerca sono selezionati secondo la congruenza con le tematiche del PNRR:</p>

- MISSIONE 1: DIGITALIZZAZIONE, INNOVAZIONE, COMPETITIVITA', CULTURA E TURISMO
- MISSIONE 2: RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA
- MISSIONE 3: INFRASTRUTTURE PER UNA MOBILITA' SOSTENIBILE
- MISSIONE 5: INCLUSIONE E COESIONE
- MISSIONE 6: SALUTE

nonché secondo le indicazioni del Decreto Direttoriale 29 luglio 2016, n. 1540, **con riferimento all'attuazione** di un concorso per **dottorati innovativi con connotazione industriale** che devono:

a. riguardare aree disciplinari e tematiche coerenti con i fabbisogni del Paese, nonché dei territori regionali interessati dal programma, in termini di figure ad alta qualificazione e orientate a soddisfare i fabbisogni di innovazione delle imprese di cui al PNRR;

b. prevedere l'attuazione dell'intero percorso di dottorato, formazione, ricerca e valutazione, presso le sedi amministrativa ed operative dell'Università beneficiaria fatti salvi i periodi di studio e ricerca presso l'impresa e all'estero, programmati coerentemente con le attività di formazione e ricerca previste presso le sedi del soggetto proponente;

c. prevedere periodi di studio e ricerca in impresa da un minimo di sei (6) mesi a un massimo di diciotto (18) mesi, anche non continuativi, nell'arco del triennio;

d. prevedere periodi di studio e ricerca all'estero, anche non continuativi, da un minimo di sei (6) mesi fino al limite previsto dal DM 226/21 (art. 9, comma 3);

e. assicurare che il dottorando possa usufruire di qualificate e specifiche strutture operative e scientifiche, a norma di legge, per le attività di studio e ricerca, ivi inclusi (se pertinenti con la tipologia di corso) laboratori scientifici, biblioteche, banche dati ecc.;

f. prevedere l'attuazione di attività didattiche per il perfezionamento linguistico e informatico, per la gestione della ricerca e la conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, per la valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale;

g. prevedere, mediante specifica convenzione, il coinvolgimento delle imprese nella definizione del percorso formativo anche nell'ambito di collaborazioni più ampie con l'Università e il cofinanziamento delle medesime imprese del 50 per cento delle borse richieste;

h. favorire la valorizzazione dei risultati della ricerca e garantire la tutela della proprietà intellettuale, assicurando un accesso aperto al pubblico ai risultati della ricerca e ai relativi dati (ad esempio, le pubblicazioni di risultati originali della ricerca scientifica, i dati grezzi e i metadati, le fonti, le rappresentazioni digitali grafiche e di immagini e i materiali multimediali scientifici) nel minor tempo e con il minor numero di limitazioni possibile, secondo i principi "Open science" e "FAIR Data".

I periodi di studio e ricerca di cui sopra (lettere c e d) sono distinti e devono essere svolti presso soggetti distinti.

La procedura di selezione includerà criteri di ammissibilità che garantiscano che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale

	<p>Ai fini del perfezionamento della procedura di assegnazione delle borse ai dottorandi selezionati nell'ambito di uno o più bandi di cui al comma 2, l'Università dovrà compilare entro il 5 ottobre 2023 il format predisposto fornendo le necessarie informazioni rispetto a ciascuna borsa assegnata (<i>numero borse effettivamente assegnate e/o in fase di scorrimento assegnazione</i>).</p> <p>Entro il 31 ottobre 2023 si dovrà rendere disponibile quanto segue:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. la delibera dell'organo accademico competente di presa d'atto di tutte le graduatorie approvate nell'ambito dei singoli Corsi di Dottorato e di quantificazione dell'importo complessivo destinato al finanziamento delle borse; 2. l'indicazione dei dottorandi selezionati e dei codici CUP acquisiti per ciascun corso di dottorato; 3. le lettere di impegno/convenzioni stipulate con le imprese. 4. <p>Entro il 15 dicembre 2023 dovranno essere sottoscritti e caricati gli Atti d'obbligo.</p> <p>Le attività dei dottorati finanziati devono essere comunque avviate entro il 31 dicembre 2023.</p>
<p>NOVITA' – sgravi fiscali per assunzione dottori di ricerca, assegnisti, ricercatori a tempo determinato (PREMESSE DM 117/23)</p>	<p>Art. 26 del D.Lgs. 24 febbraio 2023, n. 13</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al fine di conseguire gli obiettivi previsti dall'investimento 3.3 della Missione 4, Componente 2, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, nel periodo di attuazione del Piano, alle imprese che partecipano al finanziamento delle borse di dottorato innovativo previste dal medesimo investimento è riconosciuto un esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 3.750 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile, per ciascuna assunzione a tempo indeterminato di unità di personale in possesso del titolo di dottore di ricerca o che è o è stato titolare di contratti di cui agli articoli 22 o 24 della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. 2. Ciascuna impresa può far richiesta del beneficio nel limite di due posizioni attivate a tempo indeterminato per ciascuna borsa di dottorato finanziata, e comunque nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 1407/2013 e n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis». L'esonero di cui al comma 1 si applica, per un periodo massimo di ventiquattro mesi, a far data dal 1° gennaio 2024 e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, fermo restando il limite massimo di importo pari a 7.500 euro per ciascuna unità di personale assunta a tempo indeterminato e comunque nei limiti complessivi delle risorse di cui al comma 4.